



**Bipiemme Vita**

# *Tpremio*

***Contratto di assicurazione mista a premio unico  
(Tariffa 21IN)***

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione/Polizza**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione**



**GRUPPO  
FONDIARIA SAI**

Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di maggio 2008  
e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 15 maggio 2008

# Scheda Sintetica

Contratto di assicurazione mista a premio unico  
(Tpremio - Tariffa 21IN)

Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del Contratto.

**La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto.**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### 1.a) Impresa di assicurazione

Bipiemme Vita S.p.A. (la "Compagnia" o l'"Impresa") è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Fondiaria SAI (il "Gruppo").

### 1.b) Denominazione del Contratto

Il nome commerciale del Contratto è: **Tpremio**

### 1.c) Tipologia del Contratto

**Tpremio** è un Contratto di assicurazione mista a premio unico.

La prestazione iniziale è garantita dall'Impresa e varia annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi.

### 1.d) Durata

La durata del Contratto, che va computata in anni interi, è pari a cinque anni. Per durata del Contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 28 Luglio 2008 (la "Data di Decorrenza") e le ore ventiquattro del 28 Luglio 2013 (la "Data di Scadenza" o la "Data di Rimborso").

**E' possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla Data di Decorrenza delle garanzie.**

### 1.e) Pagamento del premio

Il Contratto richiede il pagamento di un premio unico anticipato (il "Premio Lordo") di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Mediante il pagamento del Premio Lordo il Contraente acquista un prodotto assicurativo (il "Prodotto") il cui rendimento finanziario è legato alla partecipazione agli utili (la "Misura di Rivalutazione") realizzati da una Gestione Interna Separata di attivi denominata Gestpiù.

Una parte del Premio Lordo versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del Contratto (i "Caricamenti"). I Caricamenti sono pari al 3,0% (tre per cento) del Premio Lordo.

Il Premio Lordo al netto dei Caricamenti, definibile quale “**Premio Investito**”, determina l’ammontare delle somme che vengono effettivamente investite nella Gestione Interna Separata, di conseguenza il capitale liquidabile alla Data di Scadenza è il risultato della capitalizzazione di dette somme rivalutate in funzione della misura di partecipazione agli utili realizzati dalla Gestione Interna Separata denominata Gestpiù e con la garanzia di percepire comunque una cedola minima a scadenza pari al 9,747% (nove virgola settecentoquarantasette per cento) del Premio Lordo.

Si rinvia al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del Valore di Riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

**L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.**

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto assicurativo (il “**Contratto**”) prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

**a) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla Data di Scadenza.**

In caso di vita dell’Assicurato alla Data di Scadenza, la Compagnia rimborserà agli aventi diritto il Premio Lordo maggiorato di un importo (la “**Cedola a Scadenza**”) la cui entità è legata alle Misure di Rivalutazione annuali attribuibili alle prestazioni assicurate alla Data di Scadenza. Le modalità di calcolo per determinare la prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla Data di Scadenza sono dettagliatamente illustrate in Nota Informativa.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A. garantisce che, alla Data di Rimborso, la Cedola a Scadenza sia almeno pari al 9,747% (nove virgola settecentoquarantasette per cento) del Premio Lordo.

**b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza.**

Al decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza (la “**Data del Decesso**”), la Compagnia rimborserà agli aventi diritto un ammontare pari al 97% (novantasette per cento) del Premio Lordo, maggiorato di un importo la cui entità è legata alle Misure di Rivalutazione attribuibili alle prestazioni assicurate alla Data del Decesso.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A. garantisce che, alla Data del Decesso, la maggiorazione sia almeno pari al 2,50% (due virgola cinquanta per cento) annuo composto calcolato su un importo pari al 97% (novantasette per cento) del Premio Lordo e determinata limitatamente al periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza delle garanzie e la Data del Decesso dell’Assicurato.

Le modalità di calcolo per determinare la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza sono dettagliatamente illustrate in Nota Informativa.

**La prestazione in caso di decesso potrebbe risultare inferiore all’ammontare del Premio Lordo versato alla sottoscrizione del Contratto.**

**c) Opzioni contrattuali.**

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato, in una delle seguenti prestazioni di rendita:

- 1) una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- 2) una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 3) una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- 4) una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

La Misura di Rivalutazione dichiarata annualmente al Contraente **non** si consolida.

**In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al Premio Lordo versato.**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo 7 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni di Assicurazione.**

## 4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del Contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del Contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Interna Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,0% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

**Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”  
Gestione Interna Separata Gestpiù**

Premio unico: € 5.000,00		Premio unico: € 15.000,00		Premio unico: € 30.000,00	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
1	4,09%	1	4,09%	1	4,09%
2	2,56%	2	2,56%	2	2,56%
5	1,63%	5	1,63%	5	1,63%

## 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Poiché la Gestione Interna Separata Gestpiù è di nuova costituzione non è qui possibile rappresentare il tasso di rendimento realizzato dalla stessa nel passato.

## 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

\*\*\*\*\*

***Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.***

**Il Direttore Generale  
Giuseppe Giusto**



# Nota Informativa

## Contratto di assicurazione mista a premio unico (Tpremio - Tariffa 21IN)

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### **1 – Informazioni generali**

Bipiemme Vita S.p.A. (la “**Compagnia**” o l’**Impresa**”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Fondiaria SAI e partecipata dal Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.

L'indirizzo della Sede Legale e della Direzione Generale è: Via del Lauro, 1 – 20121 Milano – Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05

Sito Internet: [www.bipiemmevita.it](http://www.bipiemmevita.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info.generale@bpmvita.it](mailto:info.generale@bpmvita.it)

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa 2 – 20123 Milano

#### **2 – Conflitto di interessi**

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il Contratto descritto nella presente Nota informativa può essere promosso o distribuito da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca di Legnano S.p.A e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.. In tal caso i soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del Contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme di cui Banca di Legnano S.p.A. e Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. fanno parte) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del Contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal Premio Versato.

Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.

Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile. In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l'investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.

La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:

- l'individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell'attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l'effettuazione di operazioni nell'interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.

In particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato di Controllo che effettua un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si riunisce trimestralmente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni.

## **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

### **3 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

**Tpremio** (tariffa 21IN) (l'“Assicurazione”) è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo misto a premio unico.

Il Contratto qui descritto prevede una durata, computata in anni interi, pari a cinque anni.

Per durata del Contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 28 Luglio 2008 (la “**Data di Decorrenza**”) e le ore ventiquattro del 28 Luglio 2013 (la “**Data di Scadenza**” o la “**Data di Rimborso**”).

L'Assicurazione prevede il pagamento di una prestazione:

- a) alla Scadenza del Contratto in caso di vita dell'Assicurato a tale data;
- oppure**
- b) alla Data del Decesso dell'Assicurato, in caso di sua premorienza.

Il premio versato dal Contraente al perfezionamento del Contratto (il “**Premio Lordo**”) viene in parte utilizzato dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione dell’Assicurazione (i “**Caricamenti**”). I Caricamenti gravanti sul Premio Lordo di questo Contratto sono pari al 3,0% (tre per cento) di detto Premio.

Il Premio Lordo al netto dei Caricamenti, definibile quale “**Premio Investito**”, determina l’ammontare delle somme che vengono effettivamente investite nella Gestione Interna Separata denominata Gestpiù. Di conseguenza, il capitale liquidabile alla Data di Scadenza è il risultato della capitalizzazione di dette somme ferma restando la rivalutazione minima di seguito illustrata.

La Misura di Rivalutazione dichiarata annualmente al Contraente **non** si consolida.

**a) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato alla Data di Scadenza del Contratto.**

In caso di vita dell’Assicurato la Compagnia si impegna a liquidare alla Data di Rimborso oltre al Premio Lordo versato al perfezionamento del Contratto, anche un importo, la “**Cedola a Scadenza**”, calcolata come di seguito illustrato:

$$\text{Cedola a Scadenza} = PT \cdot \left\{ \text{Max} \left[ 9,747\%; 97\% \cdot \prod_{i=1}^5 (1 + \alpha_i - 1\%) - 1 \right] \right\}$$

dove:

$PT$  = Premio Lordo versato al perfezionamento del Contratto;

$\alpha_i$  = il rendimento annuo della Gestione Interna Separata rilevato nell’anno i-esimo relativo al mese di decorrenza del Contratto;

**b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza del Contratto.**

Al decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza (la “**Data del Decesso**”), la Compagnia si impegna a liquidare agli aventi diritto un importo, calcolato come di seguito illustrato:

$$\text{Prestazione al decesso dell’Assicurato} = PT \cdot \left\{ \text{Max} \left[ 97\% \cdot (1 + 2,50\%)^{t+s}; 97\% \cdot \prod_{i=1}^{t+s} (1 + \alpha_i - 1\%) \right] \right\}$$

dove:

$PT$  = Premio Lordo versato al perfezionamento del Contratto;

$\alpha_i$  = il rendimento annuo della Gestione Interna Separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento ed attestato dalla società di revisione;

$t$  = anni;

$s$  = frazione di anno.

**La prestazione in caso di morte dell’Assicurato qualora il decesso avvenga prima di diciassette mesi dalla Data di Decorrenza delle garanzie potrebbe risultare inferiore al Premio Lordo.**

**4 – Premio**

A seguito della sottoscrizione del Contratto è dovuto il pagamento di un Premio Lordo unico anticipato di importo non inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**Il Contratto descritto nella presente Nota Informativa matura un valore di riscatto dopo un anno dalla decorrenza delle garanzie. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al Premio Lordo.**

Il pagamento del Premio Lordo avviene attraverso l'addebito dell'importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il Contratto.

### **5 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Il Contratto qui descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale (Gestione Interna Separata) denominata Gestpiù.

Le attività di Gestpiù sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate da apposito regolamento (il "**Regolamento**"), che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. Il risultato finanziario della Gestione Interna Separata è certificato annualmente da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58/98 che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Il Premio Lordo, al netto dei Caricamenti, confluisce nella Gestione Interna Separata e viene investito dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario.

La Compagnia rileva mensilmente il rendimento di Gestpiù ed il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale.

L'anno preso a base per il calcolo e l'assegnazione della partecipazione agli utili è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del Contratto.

La Misura annua di Rivalutazione è ottenuta sottraendo dal rendimento di cui sopra, le spese di gestione dell'1% (uno per cento).

La Compagnia ad ogni ricorrenza annuale della Data di Decorrenza dell'Assicurazione (la "**Ricorrenza Anniversaria**"), nonché alla Data di Rimborso, determina la Misura di Rivalutazione (la "**Misura di Rivalutazione**") da attribuire alle prestazioni.

Qualora per effetto delle rivalutazioni annuali, la prestazione in caso di vita dell'Assicurato al 28 Luglio 2013 risultasse inferiore al Premio Lordo maggiorato del 9,747% (nove virgola settecentoquarantasette per cento) la Compagnia si impegna comunque a riconoscere agli aventi diritto una prestazione pari al Premio Lordo versato al perfezionamento del Contratto maggiorato del 9,747% (nove virgola settecentoquarantasette per cento).

**La Misura di Rivalutazione dichiarata annualmente al Contraente non si consolida.**

I dettagli su Gestpiù sono illustrati alla seguente sezione C.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono illustrati alla seguente sezione F, contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo del Premio Investito e dei valori di riscatto.

**La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.**

### **6 – Opzioni di Contratto**

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile in caso di vita dell'Assicurato in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia sino al decesso dell'Assicurato;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del Contratto.

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni prima della scadenza del Contratto, una comunicazione contenente:

- una descrizione sintetica delle rendite di cui sopra con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
- l'impegno a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l'avente diritto ha manifestato il proprio interesse.

## C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

### **7 – Gestione Interna Separata**

Il Premio Investito si rivaluta in funzione della partecipazione agli utili realizzati dalla Gestione Interna Separata Gestpiù la cui valuta di denominazione è l'Euro.

Gestpiù è sottoposta alle disposizioni della circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e successive integrazioni.

La gestione è finalizzata alla conservazione e alla crescita nel tempo del capitale oltre il tasso di rendimento minimo garantito per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio.

Gestpiù investe prevalentemente in titoli di Stato denominati in Euro a tasso variabile e fisso. L'acquisto di obbligazioni *corporate* è effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e comunque ponendo attenzione al rating degli emittenti. Per quanto concerne la quota investita in titoli azionari, la Compagnia opera un continuo monitoraggio dei rischi in ragione degli obiettivi di rendimento complessivi del portafoglio.

Gestpiù può investire il proprio patrimonio in OICR armonizzati, obbligazioni e azioni o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza o del Gruppo Bipiemme fino ad un massimo del 100% del patrimonio stesso.

Lo stile gestionale è improntato secondo criteri prudenziali. Per la parte degli attivi destinati agli investimenti di tipo obbligazionario, la gestione tende ad ottimizzare il rendimento mantenendo contenuto il rischio di tasso e di credito. Per quanto concerne gli investimenti di tipo azionario, i titoli sono selezionati con l'ausilio anche di metodi quantitativi, sulla base di valutazioni che attengono sia al cosiddetto "valore" delle società analizzate, sia alle loro prospettive di crescita.

La gestione degli attivi di Gestpiù è stata delegata a Bipiemme Gestioni società di gestione del risparmio S.p.A. appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano – Galleria De Cristoforis 7 – 20122 Milano.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa 2 – 20123 Milano

Per i dettagli si rinvia al Regolamento di Gestpiù che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

### 8 – Costi

#### 8.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### *8.1.1 – Costi gravanti sul premio*

Il premio effettivamente investito si calcola riducendo dei Caricamenti il Premio Lordo corrisposto. I Caricamenti sono la parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla gestione del Contratto.

Per l'assicurazione qui descritta i Caricamenti sono pari al 3,0% (tre per cento) del Premio Lordo. Non sono previste spese per l'emissione del Contratto né spese per l'incasso del Premio.

Costi gravanti sul premio	
Caricamenti	: 3,0%
Spese di emissione	: Nessuna
Spese di incasso	: Nessuna

##### *8.1.2 – Costi per riscatto*

Non sono previsti costi in caso di riscatto del Contratto.

#### 8.2 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione

Rendimento massimo annuo trattenuto dalla Compagnia
1,0%

Qui di seguito a puro titolo esemplificativo si riporta un esempio di calcolo della Misura di Rivalutazione da applicare al Contratto nell'ipotesi in cui il rendimento certificato di Gestpiù fosse pari al 4,0% e che la Compagnia trattenga il massimo di quanto contrattualmente previsto.

Ipotesi di rendimento di Gestpiù	Rendimento annuo trattenuto dalla Compagnia	Misura annua di Rivalutazione
4,0%	1,0%	3,0%

Il rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, al netto dei costi inerenti la gestione degli investimenti, l'attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione. L'entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della Gestione Interna Separata.

### 9 – Misura e modalità di eventuali sconti

Il Contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.

### 10 – Regime fiscale

#### *Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità*

Il presente Contratto **non consente** né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.

#### *Tassazione delle somme assicurate*

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente Nota Informativa:

**(a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta sulle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);

**(b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:**

- **in forma di capitale (anche a seguito di riscatto) sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente detratta (art. 42 comma 4 del D.P.R. n. 917/86);

La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Se i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, affinché possa non essere applicata la predetta imposta, sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso unitamente alla documentazione richiesta per la liquidazione delle prestazioni.

- **in forma di rendita vitalizia di opzione**, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodichè, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale\* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).

\* Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

## E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### **11 – Modalità di perfezionamento del Contratto**

Il Contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio Lordo pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del Premio Lordo avviene attraverso l'addebito dell'importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

L'addebito del Premio Lordo di perfezionamento è previsto alla Data di Decorrenza del Contratto, con valuta alla medesima data.

L'assicurazione entra in vigore e ha quindi efficacia a partire dalla Data di Decorrenza specificata in Polizza, a condizione che sia avvenuto il perfezionamento del Contratto.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il Contratto.

### **12 – Risoluzione del Contratto**

La risoluzione anticipata del Contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- recesso da parte del Contraente (nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo punto 15 – "Diritto di recesso");

- riscatto totale (a seguito di richiesta scritta del Contraente, e a condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e sia stato pagato il premio pattuito, la Compagnia provvede a liquidare a quest'ultimo il Valore di Riscatto, secondo quanto indicato al successivo punto 13 – “Riscatto e riduzione”);
- decesso dell'Assicurato (a seguito di tale evento insorge l'obbligo della Compagnia di corrispondere ai Beneficiari designati la prestazione assicurativa di cui al precedente punto 3 – “Prestazioni assicurative e garanzie offerte”).

### **13 – Riscatto e riduzione**

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate (il “**Valore di Riscatto**”) esercitando il diritto di riscatto. Il Contraente che intende richiedere informazioni sul Valore di Riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Ufficio Gestione – Via del Lauro 1 – 20121 Milano – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02-77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: [info.generale@bpmvita.it](mailto:info.generale@bpmvita.it).

Nel Progetto Esemplificativo di cui alla sezione F è riportata l'evoluzione dei Valori di Riscatto determinati con riferimento alle ipotesi ivi considerate; va comunque tenuto presente che i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia.

Il Valore di Riscatto sarà calcolato come di seguito illustrato:

$$\text{Valore di Riscatto} = PT \cdot \left\{ \text{Max} \left[ 97\%; 97\% \cdot \prod_{i=1}^{t+s} (1 + \alpha_i - 1\%) \right] \right\}$$

*PT* = Premio Lordo versato al perfezionamento del Contratto;

$\alpha_i$  = il rendimento annuo della Gestione Interna Separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento ed attestato dalla società di revisione;

t = anni;

s = frazione di anno.

#### **Il Valore di Riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo del Premio Lordo versato.**

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 13 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del Contratto.

#### **14 – Revoca della Proposta**

Nella fase che precede il perfezionamento del Contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza.

Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve presentare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia e restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.

In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

#### **15 – Diritto di recesso**

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.

Il Contraente che intende recedere dal Contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi dello stesso, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale della Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, consegnando i documenti in precedenza indicati.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio Lordo da questi corrisposto.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

#### **16 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni**

**A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o di liquidazione delle prestazioni, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia deve essere consegnata la seguente documentazione, prevista all'articolo 13 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione:**

- **originale della Proposta/Polizza;**
- **eventuali appendici al Contratto;**
- **copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).**
- **se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso.**

**Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:**

- **il certificato di morte;**
- **nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;**
- **decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.**

La documentazione di cui sopra è indispensabile per verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, per individuare gli aventi diritto e per adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tuttavia qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Qualora la domanda di pagamento delle prestazioni alla scadenza contrattuale sia anteriore alla Data di Scadenza del Contratto, il termine decorre dalla Data di Scadenza. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Un Contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia.

È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del Contratto, il decesso dell'Assicurato, ecc.).

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano – ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.

### **17 – Legge applicabile al Contratto**

Al Contratto si applica la Legge italiana.

### **18 – Lingua in cui è redatto il Contratto**

Il Contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.

### **19 – Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 02-77.00.56.23 - [reclami@bpmvita.it](mailto:reclami@bpmvita.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**20 – Ulteriore informativa disponibile**

In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione di detta Gestione.

Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito Internet della Compagnia.

**21 – Informativa in corso di Contratto**

La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del Contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa e nel Regolamento della Gestione Interna Separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente ed il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell'anno di riferimento;
- c) il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto. Si sottolinea che detto valore non si consolida;
- d) il Valore di Riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto. Si sottolinea che anche detto valore non si consolida;
- e) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

**22 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia**

Relativamente a quanto disposto dall'articolo 1926 del Codice Civile in merito alle comunicazioni da rendere alla Compagnia in caso di modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di Contratto si precisa che, il Contraente, non è tenuto a fornire alcuna informazione essendo dette modifiche ininfluenti ai fini della gestione del rischio.

**F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni e dei valori di riscatto previsti dal Contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0% (quattro per cento). In detta ipotesi il tasso di rendimento effettivamente retrocesso si ottiene sottraendo al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP, il prelievo sul rendimento indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

**I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.**

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.**

**SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:****A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

- Tasso di rendimento minimo garantito alla Data di Scadenza: 9,747% (nove virgola settecentoquarantasette per cento) equivalente all'1,8774% annuo composto
- Durata: 5 anni
- Pagamento di un premio unico di € 15.000,00

Anni trascorsi	Premio unico	Prestazione alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	15.000,00	14.913,75	14.550,00	14.913,75
2		15.286,59	14.550,00	15.286,59
3		15.668,75	14.550,00	15.668,75
4		16.060,47	14.550,00	16.060,47
Scadenza		16.461,98	16.461,98	16.461,98

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica e, come si evince dalla tabella, il recupero del Premio Lordo versato non potrà mai avvenire prima della Data di Scadenza.

**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% (quattro per cento)
- Aliquota di retrocessione: 100,0% (cento per cento)
- Prelievo sul rendimento: 1,0%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,0% (tre per cento)
- Durata: 5 anni
- Pagamento di un premio unico di € 15.000,00

Anni trascorsi	Premio unico	Prestazione alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno
1	15.000,00	14.986,50	14.986,50	14.986,50
2		15.436,10	15.436,10	15.436,10
3		15.899,18	15.899,18	15.899,18
4		16.376,16	16.376,16	16.376,16
Scadenza		16.867,44	16.867,44	16.867,44

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

\*\*\*\*\*

**Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il Direttore Generale  
Giuseppe Giusto**



# Condizioni di Assicurazione

## Tpremio - Tariffa 21IN

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO

#### SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

##### **Articolo 1 – Obblighi della Compagnia**

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A. (la “**Compagnia**”) risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta/Polizza, e dalle eventuali appendici firmate dalla Compagnia stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di Legge.

##### **Articolo 2 – Prestazioni del Contratto**

###### **a) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza.**

In caso di vita dell'Assicurato al 28 Luglio 2013 (la “**Data di Scadenza**” o la “**Data di Rimborso**”), la Compagnia liquiderà agli aventi diritto oltre al premio corrisposto dal Contraente alla sottoscrizione del Contratto (il “**Premio Lordo**”) anche una cedola a scadenza (la “**Cedola a Scadenza**”), calcolata come di seguito illustrato:

$$\text{Cedola a Scadenza} = PT \cdot \left\{ \text{Max} \left[ 9,747\%; 97\% \cdot \prod_{i=1}^5 (1 + \alpha_i - 1\%) - 1 \right] \right\}$$

dove:

**PT** = Premio Lordo versato al perfezionamento del Contratto;

$\alpha_i$  = il rendimento annuo della Gestione Interna Separata rilevato nell'anno i-esimo relativo al mese di decorrenza del Contratto;

###### **b) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza.**

Al decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza (la “**Data del Decesso**”), la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un importo calcolato come di seguito illustrato:

$$\text{Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato} = PT \cdot \left\{ \text{Max} \left[ 97\% \cdot (1 + 2,50\%)^{t+s}; 97\% \cdot \prod_{i=1}^{t+s} (1 + \alpha_i - 1\%) \right] \right\}$$

dove:

**PT** = Premio Lordo versato al perfezionamento del Contratto;

$\alpha_i$  = il rendimento annuo della Gestione Interna Separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento ed attestato dalla società di revisione;

t = anni;

s = frazione di anno.

### **Articolo 3 - Rischio morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell'Assicurato.

### **Articolo 4 – Premio**

L'assicurazione richiede la corresponsione di un premio unico anticipato.

I costi gravanti sul Premio Lordo (i "Caricamenti") sono pari al 3,0% (tre per cento) di detto Premio. Il Premio Lordo al netto dei Caricamenti, definibile quale "Premio Investito", determina l'ammontare delle somme che vengono effettivamente investite nella Gestione Interna Separata denominata Gestpiù.

Il pagamento del Premio Lordo viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del Premio Lordo è previsto alla data di decorrenza del Contratto, con valuta alla medesima data.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con gli Istituti di Credito citati al precedente paragrafo, ha comunque il diritto a proseguire il Contratto assicurativo.

## **SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

### **Articolo 5 – Conclusione del Contratto e durata**

Il Contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio Lordo pattuito viene corrisposto dal Contraente.

L'assicurazione entra in vigore e ha quindi efficacia a partire dalle ore ventiquattro della Data di Decorrenza specificata in polizza, a condizione che sia avvenuto il perfezionamento del Contratto.

La durata del Contratto, che va computata in anni interi, è pari a cinque anni. Per durata del Contratto (la "Durata del Contratto") si intende l'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della Data di Decorrenza delle garanzie e le ore ventiquattro di quella di scadenza delle stesse, entrambe indicate in polizza.

### **Articolo 6 – Diritto di recesso del Contraente**

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui il Contratto è perfezionato come disciplinato dal precedente articolo 5 – "Conclusione del Contratto e durata".

Il Contraente che intende recedere dal Contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del Contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale della Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale della Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione della comunicazione di recesso da parte della Compagnia.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 13 – *“Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”*, la Compagnia rimborserà al Contraente il Premio Lordo da questi corrisposto.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

### SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

#### **Articolo 7 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni**

A fronte degli impegni assunti con il presente Contratto, la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata Gestpiù, disciplinata dal relativo Regolamento (il **“Regolamento”**) che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia riconosce una rivalutazione al Premio Investito in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di Gestpiù, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **A) Misura della Rivalutazione**

La Compagnia all'inizio di ogni mese determina il rendimento medio conseguito dalla gestione separata, secondo i criteri indicati nel relativo Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento ai fini della rivalutazione è costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del Contratto.

Per contratti stipulati nel mese di luglio 2008 l'anno preso a base per il calcolo della prima rivalutazione alla ricorrenza annuale del Contratto va dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2009.

La Misura annua della Rivalutazione delle prestazioni si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore, trattenuto dalla Società, pari all'1,00% (uno per cento).

**La Misura di Rivalutazione dichiarata annualmente al Contraente non si consolida.**

#### **B) Rivalutazione delle prestazioni**

La Misura di Rivalutazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore in occasione di ogni anniversario annuale della Data di Decorrenza, compresa la Data di Scadenza, ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.

Alle prestazioni in vigore alla precedente ricorrenza anniversaria, si aggiunge una cifra ottenuta moltiplicando detto importo per la misura annua di rivalutazione, definita al precedente punto **“A) Misura della rivalutazione”**.

Qualora per effetto delle rivalutazioni annuali, la prestazione in caso di vita dell'Assicurato al 28 Luglio 2013 risultasse inferiore al Premio Lordo versato alla sottoscrizione del Contratto maggiorato del 9,747% (nove virgola settecentoquarantasette per cento), la Compagnia si impegna comunque a riconoscere agli aventi diritto una prestazione pari al Premio Lordo versato alla sottoscrizione del Contratto maggiorato del 9,747% (nove virgola settecentoquarantasette per cento).

#### **Articolo 8 – Riscatto**

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni (il **“Valore di Riscatto”**) esercitando il diritto di riscatto. Una volta effettuata la liquidazione del Valore di Riscatto il Contratto si estingue definitivamente.

Il Contraente che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia.

Il Valore di Riscatto sarà calcolato come di seguito illustrato:

$$\text{Valore di Riscatto} = PT \cdot \left\{ \text{Max} \left[ 97\%; 97\% \cdot \prod_{i=1}^{t+s} (1 + \alpha_i - 1\%) \right] \right\}$$

*PT* = Premio Lordo versato al perfezionamento del Contratto;

$\alpha_i$  = il rendimento annuo della Gestione Interna Separata rilevato nel mese di richiesta di pagamento ed attestato dalla società di revisione;

t = anni;

s = frazione di anno.

La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'articolo 13 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

### **Articolo 9 – Opzioni del Contratto**

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile in caso di vita dell'Assicurato in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia sino al decesso dell'Assicurato;
- una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate opzioni saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del Contratto.

### **Articolo 10 – Cessione**

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal Contratto secondo quanto disposto dall'articolo 1406 del Codice Civile. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del Contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto secondo quanto disposto dall'articolo 1409 del Codice Civile.

### **Articolo 11 – Pegno**

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'articolo 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto.

## **SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA**

### **Articolo 12 – Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
- si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.

### **Articolo 13 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia**

A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del Contratto, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:

- originale della Proposta;
- eventuali appendici al Contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
- se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se il deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Compagnia copia autenticata del testamento stesso;
- decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.

Qualora la domanda di pagamento delle prestazioni alla scadenza contrattuale sia anteriore alla Data di Scadenza del Contratto, il termine decorre dalla Data di Scadenza.

Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento della Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, se diversamente concordato, mediante assegno.

## SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

### **Articolo 14 – Tasse e imposte**

Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Articolo 15 – Legislazione applicabile**

Al Contratto si applica la Legge italiana.

### **Articolo 16 – Foro competente**

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

# Regolamento della Gestione Interna Separata Gestpiù

**Art. 1 -** Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Compagnia che viene contraddistinta con il nome Gestpiù.

**Art. 2 -** Nella Gestione Interna Separata Gestpiù, in seguito definita anche "Gestione", confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione collegata al rendimento della Gestione medesima.

Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di Legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla Gestione medesima.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

**Art. 3 -** All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della Gestione Gestpiù, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti ("periodo di osservazione") rapportando il risultato finanziario della Gestione al valore medio della stessa nel periodo medesimo.

Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo, al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti incluse le commissioni dovute al gestore finanziario delegato e degli onorari dovuti alla società di revisione per le attività di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in Gestpiù e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in Gestpiù per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della Gestione nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività di Gestpiù. La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di Gestpiù.

**Art. 4 -** I tassi di rendimento vengono attribuiti alle polizze collegate alla Gestione Interna Separata Gestpiù nella misura prevista dalle corrispondenti Condizioni Contrattuali ed in base a quanto previsto dalla relativa Clausola di Rivalutazione.

**Art. 5 -** La Gestione Interna Separata Gestpiù è annualmente sottoposta a revisione contabile e certificazione da parte di una società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione, ciascun rendimento della Gestione rilevato mensilmente così come descritto nel precedente art.3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

L'esercizio della Gestione da sottoporre a certificazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

**Art. 6 -** La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della vigente legislazione.

# Glossario

## DEFINIZIONI GENERALI

### **anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

### **appendice**

Documento che forma parte del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

### **assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### **caricamenti**

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

### **cessione, pegno e vincolo**

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **compagnia**

Vedi "società".

### **condizioni contrattuali (o di polizza)**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **condizioni generali**

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

### **condizioni particolari**

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.

**conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

**contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

**costi (o spese)**

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

**costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

**costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

**diritto proprio (del beneficiario)**

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

**durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

**fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica;
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- modulo di proposta.

**impignorabilità e inesquestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**impresa**

Vedi "società".

**intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

**ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**liquidazione**

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

**nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**opzione**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

**pegno**

Vedi "cessione".

**perfezionamento del contratto**

E' il momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

**periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

**prestito**

Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto.

**proposta/polizza**

Documento contrattuale, sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.

**quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

**recesso (o ripensamento)**

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**riscatto**

Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

**rischio**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

**riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

**scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**scheda sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

**società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

**sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**vincolo**

Vedi "cessione".

**DEFINIZIONI PARTICOLARI: POLIZZA E PREMIO****contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

**polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**polizza con partecipazione agli utili**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.

**polizza di assicurazione sulla vita**

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

**premio lordo**

Importo complessivo da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

**premio unico**

Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

**tasso di premio**

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

## DEFINIZIONI PARTICOLARI: PRESTAZIONI E GARANZIE, POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

### **aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

### **capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

### **composizione della gestione separata**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

### **consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

### **dati storici**

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

### **estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

### **garanzia di rendimento a scadenza**

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

### **gestione interna separata**

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

### **periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

### **prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

**prestazione a scadenza**

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

**progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

**prospetto annuale della composizione della gestione interna separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**regolamento della gestione separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

**rendiconto annuale della gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

**rendita vitalizia**

Pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

**rendimento finanziario**

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

**rendimento trattenuto**

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

**rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

**rivalutazione minima garantita**

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

**società di revisione**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

**tasso minimo garantito**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

PAGINA BIANCA

# ***Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 N.196***

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

## **1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## **2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

## **3. CONFERIMENTO DEI DATI**

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

## **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

## 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

## 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

## 7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

## 8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Via del Lauro, 1 – 20121 Milano.



Bipiemme Vita - La Compagnia di Assicurazione  
del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano  
Società per Azioni - Cap. Soc. € 45.500.000 i.v.

Via del Lauro, 1 - 20121 Milano  
Tel. 02.7700.2405 - Fax. 02.77005903

Cod.Fisc.P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di  
Milano n. 1076920155 - REA n. 1403170  
Autorizzata all'esercizio dell'attività  
assicurativa con DIM 17/3/1994 esteso  
con provv. Isvap n.1208  
del 7/7/1999 e n.2023 del 24/1/2002

SERIE:

PROPOSTA/POLIZZA N°	COORDINATE ADEBITO:	BANCA	AGENZIA	COD. ABI/CAB	N° RAPPORTO
CONTRAENTE (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
INDIRIZZO		CAP	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.	
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ		TIPO DOCUMENTO*	ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO	
COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)			INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE		
ASSICURATO (COGNOME E NOME)		CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DECORRENZA	SCADENZA	DURATA ANNI
DESCRIZIONE CONTRATTO				
PRESTAZIONI ASSICURATE				
PRESTAZIONE INIZIALE €	GESTIONE INTERNA SEPARATA (PER POLIZZE RIVALUTABILI) / FONDO (PER POLIZZE UNIT LINKED)			
AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO CONSEGNATO AL CONTRAENTE, DI CUI AL MOD. _____				
PREMIO				
TERMINE PAGAMENTO PREMI	CADENZA RATE PREMIO			
PREMIO AL PERFEZIONAMENTO				
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €	
PREMI SUCCESSIVI (PER LE TARIFFE CHE LO PREVEDONO)				
PREMIO NETTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	SPESE €	TOTALE PREMIO SUCCESSIVO €	

IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO:

BENEFICIARI CASO MORTE

BENEFICIARI CASO VITA

PROPOSTA/POLIZZA EMESSA A

IL

PAG.

DI

## PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del premio, il cui importo è indicato in prima facciata, viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o libretto di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche facenti parte del Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del premio è previsto alla data di decorrenza del contratto indicata in prima facciata, con valuta alla medesima data.

Per i contratti che prevedono la compilazione del Questionario Sanitario, la copertura assicurativa è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Assicurato del questionario sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso. A seguito dell'analisi del questionario sanitario, la Compagnia comunica per iscritto al Contraente di aver accettato o di aver rifiutato il rischio. In caso di rifiuto, il contratto non produrrà effetti e la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni, il premio eventualmente già corrisposto.

La mancata comunicazione scritta dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia entro la data di decorrenza del contratto equivale ad accettazione del rischio stesso.

## DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata a: Bipiemme Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via del Lauro, 1 - 20121 Milano

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese di emissione indicate alla voce "Spese" in prima facciata.

## AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO (per i contratti che lo prevedono)

In relazione alla compilazione del questionario sanitario, l'Assicurato deve tenere in considerazione che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO (ove diverso dal Contraente)

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica (per i contratti che lo prevedono), la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili) o del Fondo Interno (per i contratti unit linked), il Glossario ed il Modulo di Proposta/Polizza;
- di aver ricevuto il Progetto Esemplificativo Personalizzato (per i contratti che lo prevedono).

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Per Assicurati minorenni o incapaci  
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Il Contraente dichiara di aver compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione, autorizzando l'addebito del premio sul conto corrente indicato in prima facciata.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Per Assicurati minorenni o incapaci  
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso conoscenza dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità riportate nell'Informativa medesima.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Bipiemme Vita S.p.A.  
Il Direttore Generale

## COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICHE A DISTANZA (FACOLTATIVO)

Il Contraente autorizza Bipiemme Vita S.p.A. ad inviare le successive comunicazioni in corso di contratto, ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche a distanza (posta elettronica), purché tali comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo, al recapito indicato in prima facciata.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Sarà cura del Contraente comunicare a Bipiemme Vita S.p.A. le eventuali variazioni del recapito indicato.

## SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Ad attestazione della corretta compilazione della Proposta/Polizza e ai fini del riconoscimento del soggetto firmatario (ai sensi della normativa Antiriciclaggio - Legge n. 197/1991)

Numero di matricola \_\_\_\_\_ e Firma dell'Operatore \_\_\_\_\_





**Bipiemme Vita** La Compagnia di Assicurazione  
appartenente al Gruppo Fondiaria SAI  
Società per Azioni - Cap. Soc. € 73.500.000,00 i.v.

Via del Lauro, 1 – 20121 Milano  
Tel. 02.7700.2405 – Fax. 02.77005903

Cod.Fisc P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di  
Milano n. 10769290155 – REA n. 1403170  
Autorizzata all'esercizio dell'attività  
assicurativa con DM 17/3/1994 esteso  
con provv. Isvap n.1208  
del 7/7/1999 e n.2023 del 24/1/2002

